

ORIGINALE

Titolo

N. 03 del Reg. Delibere



# COMUNE DI MORUZZO

PROVINCIA DI UDINE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione del regolamento per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.**

L'anno millenovecentonovantanove, il            giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **19.00** nella sede municipale in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il 19.02.1999 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Seduta pubblica di prima convocazione

**Fatto l'appello nominale risultano :**

	presente	assente
1 AITA Luciano -	X	
2 TOPPAZZINI Mariangela	X	
3. TENCA MONTINI Mariangiola	X	
4. SCOTTI Federica	X	
5. ZAMPA Daniela	X	
6. TURELLO Fioravante	X	
7. FRASCHINI Olimpio		X
8. PITTOLO Marco		X
9. MINISINI Carla		X
10. ANTONINI Patrizia		X
11. CODUTTI Adriano		X
12. MARTIN Marino	X	
13. CHITTARO Valter	X	

Assiste il Segretario comunale sig. ra TOPATIGH dott. Patrizia.-

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Aita rag. Luciano, nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Non soggetta a controllo ai sensi dell'Art. 30 della L.R. 49/1991

Esecutiva ai sensi art. 29 L.R. 49/1991

Immediatamente eseguibile ai sensi art. 35 L.R. 49/1991

Inviata al C.R.C.C./C.R.T.C. di Udine ai sensi Art. 34 L.R. 49/1991 il 02/03/1999 Prot. n. 1349

Comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi del 5° comma dell'art. 29 della L.R. 49/91.- il Prot. n.

Comunicata alla Prefettura ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 152/91 convertito in Legge n. 203/91.- il Prot. n.



IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

RITENUTO che lo schema di regolamento proposto sia pienamente rispondente alle esigenze di questo comune.

Con voti favorevoli 7  
astenuto 1 (Chittaro)

resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, in applicazione alle norme richiamate in narrativa, il Regolamento per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale

2 di prendere atto dei pareri favorevoli espressi sulla presente ai sensi della legge 142/90, allegati sub A) al presente atto.



# **COMUNE DI MORUZZO**

## **REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

**TITOLO I****NORME GENERALI*****Art. 1 Oggetto del regolamento - Principi generali***

1. Il presente regolamento ha per oggetto:

- a) la disciplina del servizio relativo alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli speciali assimilati agli urbani, intendendo per rifiuti urbani quelli previsti dall'art.7 del D.lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) la disciplina del servizio di nettezza urbana;  
così come previsto:
  - 1) dal D.M. 29.05.1991 - Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi;
  - 2) dal Capo III del D.Lgs. 507/1993;
  - 3) dalla L.R. 07.09.1987, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali, nonché ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
- f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

***Art. 2 Assunzione del servizio in economia***

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani, competono al Comune che li esercita con diritto di privativa nelle forme di cui all'art. 21, D. Lgs. N.22/1997.

## TITOLO II

### RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

#### **Art. 3 Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni**

1. Il servizio viene assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati.

#### **Art. 4 Modalità della raccolta dei rifiuti urbani**

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dall'Amministrazione Comunale nelle forme che riterrà più vantaggiose.
2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere;
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari e le modalità tecniche ed operative (centri di conferimento diretto, aree attrezzate, ubicazione dei contenitori).
4. Verrà assicurata una frequenza minima di 2 (due) raccolte per settimana .

#### **Art. 5 Distanze e capacità dei contenitori**

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, sono costituiti da cassonetti dotati di catarifrangenti, mobili, chiudibili, resistenti e facilmente pulibili.
2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati devono essere collocati ad una distanza massima di metri 400 dall'immobile soggetto a tassazione.
3. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.
4. Il lavaggio e disinfezione dei cassonetti verrà eseguito con mezzi meccanici appositamente predisposti, sfruttando getti d'acqua ad elevata temperatura a pressione e disinfettante, con raccolta delle acque di lavaggio. Le frequenze di lavaggio e disinfezione sono le seguenti:
  - ottobre-aprile: 1 intervento mensile;
  - da maggio a settembre: 2 interventi al mese.

#### **Art. 6 Conferimento dei rifiuti**

1. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente del servizio, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori predisposti.
3. Gli occupanti o i detentori degli insediamenti comunque situati ad di fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.
4. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sfusi, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
5. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

6. Tutti i residui, provenienti dalla preparazione dei cibi come pure gli avanzi degli stessi, devono essere conferiti nei contenitori soltanto se ben chiusi in sacchi protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
7. E' vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consente la perfetta chiusura. In tal caso l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino.
8. E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori.
9. E' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche o private.
10. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.

#### **Art. 7 Rifiuti interni ingombranti**

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
2. Il servizio è organizzato mediante installazione di apposito contenitore della capacità di 25 mc., collocato in area appositamente delimitata e recintata in frazione Alnicco. Il servizio verrà potenziato con l'installazione di un ulteriore container, di capacità e caratteristiche idonee, nel medesimo sito come sopra individuato.

#### **Art. 8 Divieti d'uso dei contenitori**

1. E' tassativamente vietata l'immissione nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati:
  - a) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi;
  - b) di rifiuti urbani pericolosi come le batterie, le pile, i prodotti infiammabili e/o tossici e relativi contenitori etichettati con simbolo T e/o F, prodotti farmaceutici, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio;
  - c) di rifiuti speciali che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
  - d) di rifiuti soggetti alla raccolta diretta;
  - e) di rifiuti interni ingombranti;
  - f) di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
  - g) di rifiuti liquidi e/o infiammabili.

#### **Art. 9 Trasporto dei rifiuti**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
3. Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire evitando ogni possibile dispersione. Qualora ciò si verificasse, il gestore del servizio è tenuto al totale recupero di quanto disperso, alla conseguente pulizia ed al rimborso di ogni danno eventualmente causato dalla dispersione.

#### **Art. 10 Divieto di cernita ed incendio**

1. I rifiuti depositati nei contenitori diventano di proprietà comunale ed è proibito rovistarli e sottrarne materiali di qualsiasi specie.
2. E' vietato incendiare i rifiuti solidi urbani ed assimilati posti nei cassonetti e nei posti di raccolta collettiva.

**ART. 11 Trattamento finale**

1. Il trattamento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997.

**Art. 12 Divieto di accesso nella proprietà privata**

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

**Art. 13 Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia**

1. Il recupero di materiali destinati al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:

- a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati;
- b) l'installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio un conferimento differenziato (plastica, vetro, carta) dei rifiuti.

**Art. 14 Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio**

1. Se il servizio di raccolta, istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 12, comma 1, punti 1.2 e 1.3 del Regolamento di applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta.

2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Comunale, su relazione del responsabile del servizio.

### TITOLO III

#### RACCOLTA DIFFERENZIATA

##### *Art. 15 Istituzione e scopo del servizio*

1. Ai sensi del D.M. 29.05.1991 e del D. Lgs. n. 22/1997, le attività di smaltimento rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. La raccolta differenziata è finalizzata a:
  - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
  - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

##### *Art. 16 Definizioni*

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:
  - per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
  - per i rifiuti urbani pericolosi: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo articolo;
  - per frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
  - per frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
  - per rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - per frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
  - per recupero: ogni azione intesa a ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

##### *Art. 17 Rifiuti urbani pericolosi*

1. In conformità a quanto stabilito dall'allegato D del D. L.vo n. 22/1997 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
  - a) batterie e pile;
  - b) prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F"; ove:
    - T (Prodotto TOSSICO): simbolo di un teschio su tibie incrociate stampato in nero su fondo giallo-arancione;
    - F (Prodotto infiammabile): simbolo indicante una fiamma stampata in nero su fondo giallo-arancione;
  - c) prodotti farmaceutici;
  - d) vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti, ed altri contenenti mercurio.

2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. 31.08.1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29.10.1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla G.U. n. 136 in data 12.06.1991.

3. Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle categorie sopraindicate di cui si sia avuta integrale utilizzazione e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto per i prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (candeggina, alcol denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

#### ***Art. 18 Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi***

1. Il servizio, istituito ai sensi delle norme richiamate nel precedente articolo, è organizzato come segue:

a) la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà fatta con appositi contenitori in materiale speciale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati nei siti ritenuti idonei a seguito di provvedimento del Sindaco su proposta del responsabile del servizio;

b) lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi raccolti come dalla precedente lett. a) potrà essere affidato con apposita convenzione a ditta specializzata o a mezzo consorzio di smaltimento.

2. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti pericolosi nei detti contenitori.

#### ***Art 19 Rifiuti inerti interni***

1. I rifiuti inerti, derivati dalla manutenzione di locali, giardini ed orti di pertinenza dell'abitazione, quali sassi, cocci, calcinacci ecc, a meno che non siano in minima quantità, devono essere conferiti direttamente dall'utente presso la discarica autorizzata.

#### ***Art. 20 Raccolta di vetro, plastica, carta e metallo***

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica, carta dalle utenze domestiche, con provvedimento della Giunta Comunale, sono disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

#### ***Art. 21 Localizzazione e tipologia dei contenitori***

1. La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati nelle apposite ecopiazze e nei siti ritenuti idonei a seguito provvedimento sindacale su proposta del responsabile del servizio, sentito l'Ufficio Tecnico.

#### ***Art. 22 Modalità di conferimento da parte degli utenti***

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal Comune.

#### ***Art. 23 Frequenza della raccolta***

1. In armonia con quanto disposto dai precedenti articoli, per la raccolta differenziata, il Sindaco firmerà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

#### ***Art. 24 Informazione agli utenti***

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

a) frazioni di rifiuti da raccogliere;

b) modalità di conferimento;

c) destinazione delle singole frazioni raccolte;

- d) motivazioni della raccolta differenziata;
  - e) esigenze di collaborazione dei cittadini;
  - f) ubicazione dei siti di raccolta;
  - g) risultati raggiunti;
2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perchè pericolosi.

**Art. 25 Associazioni di volontariato**

1. Le Associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.
2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
3. La Giunta Comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

FOGGIO EMANCO  
DOMINIO OLIVIO

## TITOLO IV

## SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

**Art. 26 Rifiuti speciali assimilati**

1. Ai sensi del disposto dell'art. 21, lettera g) del D.lgs 22/97 sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti indicati al n. 1, punto 1. 1. 1., lettera a) della deliberazione del 27.07.1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

**Art. 27 Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani**

1. Per la gestione di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21,5 comma del D.lgs 22/97, è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

**Art. 28 Smaltimento dei rifiuti speciali - corrispettivo**

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

**Art. 29 Smaltimento dei rifiuti speciali - convenzione**

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:
  - a) le generalità complete del richiedente;
  - b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
  - c) l'ubicazione dei locali;
  - d) la superficie dell'interno complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
  - e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
  - f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.
2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.
3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

**Art. 30 Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori**

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 06.07.1995, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio ha sede l'Unità locale a cui la dichiarazione si riferisce, la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti, secondo modalità e modello unico di dichiarazione approvati con lo stesso D.P.C.M..

**TITOLO V****RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI*****Art. 31 Rifiuti speciali pericolosi***

1. Allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni in vigore.
2. Detti rifiuti dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinto e separato stoccaggio per ogni frazione di rifiuto in relazione ai trattamenti intermedi previsti (inertizzazione, termodistruzione, ecc.) e/o all'avvio ad impianti di discarica di tipo particolare.
3. E' tassativamente vietata l'immissione di rifiuti di cui trattasi nei contenitori destinati ad accogliere rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani.

**TITOLO VI****NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI****Art. 32 Definizione**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

**Art. 33 Modalità di svolgimento**

1. I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento ed al trasporto nei contenitori all'uopo allestiti dal gestore del servizio nel centro di raccolta collettiva dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dal Comune mediante propria entità gestionale.

2. La raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio e potatura derivanti dalla manutenzione dei parchi e giardini pubblici, dei viali alberati e degli spazi verdi di arredo stradale, sono pure svolti dal Comune anche mediante appalto ad imprese private o mediante convenzioni con associazioni od organi del volontariato.

3. Il servizio di raccolta, di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, delle scarpate di strade provinciali e statali esistenti nell'ambito del territorio comunale, è a carico degli Enti competenti o dell'eventuale concessionario.

4. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

**Art. 34 Aree di espletamento del servizio di spazzamento**

1. Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali le cui aree di espletamento, all'atto di entrata in vigore del presente regolamento, coprono l'intero territorio, tenuto conto dell'eventuali insediamenti

2. I perimetri delle zone di espletamento del servizio di cui al precedente comma, vengono aggiornati e modificati con ordinanza del Sindaco.

**Art. 35 Criteri per la definizione delle aree del servizio di spazzamento**

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti in modo da comprendere:

- a) Le strade, le piazze, compresi i portici e marciapiedi, classificate come comunali ai sensi della legge n. 1226/1958 e le nuove strade comunali;
- b) le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge n. 1226/1958;
- c) tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purchè aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- e) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta purchè dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- f) aree a verde pubblico e/o attrezzato compresi gli spazi verdi di arredo stradale, con relativo spazzamento delle foglie, la pulizia periodica delle fontane, il diserbamento dei cigli delle strade;
- g) aree cimiteriali limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione di resti di esumazione e quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia e della circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24.

**Art 36 Contenitori per rifiuti**

1. Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune o il concessionario del servizio provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti a disposizione degli utenti.
2. E' fatto divieto agli utenti di aree, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi quantità, rifiuti che dovranno essere immessi solo negli appositi cestini o se per natura, qualità, dimensioni analoghi ai rifiuti interni, nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

**Art. 37 Carico e scarico di merci e materiali**

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e materiali o vendita di merce in forma ambulante, non deve abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazione ultimata, deve provvedere immediatamente alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatti salvi i diritti di rivalsa del costo del servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

**Art. 38 Aree pubbliche occupate da cantieri**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che al cessare dell'intervento edilizio, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, compresi i materiali generati da caduta da veicoli durante il trasporto.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali o infrastrutture di qualsiasi tipo.

**Art. 39 Manifestazioni pubbliche**

1. Fermi restando gli obblighi relativi all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera, gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, etc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio il programma delle iniziative e, dopo l'uso, ad eseguire, immediatamente dopo la conclusione della manifestazione, direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni ed al conferimento degli stessi nei contenitori collettivi dei centri di raccolta, negli orari preventivamente concordati con il gestore del servizio.

**Art. 40 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private**

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da rifiuti.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale

**Art. 41 Pulizia dei terreni non edificati**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificanti, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura.
2. In caso di abbandono di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza, previa diffida alla riduzione in pristino, all'asporto ed all'idoneo smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi.

**Art. 42 Pulizia dei mercati**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia proveniente dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, purchè assimilati agli urbani, conferendo gli stessi negli appositi contenitori.

**Art. 43 Aree esterne ai pubblici esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a dotare le aree di appositi contenitori.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultano ordinariamente imbrattate dai residui ed involucri delle merci vendute.

3. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

4. All'orario di chiusura l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

**Art. 44 Abbandono dei rifiuti**

1. E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiali di rifiuto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

2. Il medesimo divieto vale anche per le superfici dei corsi d'acqua, dei canali, dei fossati, degli argini, delle sponde nonchè i cicli delle strade.

3. In caso di abbandono dei rifiuti su aree pubbliche, di uso pubblico od aree private, gli addetti al servizio di polizia municipale preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

4. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

**Art 45 Caditoie e cunette stradali**

1. E' vietato gettare spazzatura, materiali ed oggetti di qualsiasi genere, nonchè versare acque putride, liquidi pericolosi nelle caditoie e lungo le cunette stradali.

**Art 46 Animali**

1. I proprietari o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia, debbono impedire che l'animale sporchi, con deiezioni e liquidi organici, le aree pubbliche o di uso pubblico.

2. E' comunque fatto obbligo ai proprietari e alle persone momentaneamente incaricate della custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed asportazione delle deiezioni

**Art. 47 Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità regionale.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello stato preposti in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

**Art. 48 Sgombero della neve**

1. In caso di nevicata l'Amministrazione comunale provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- a) rimozione della neve e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri o di consentite miscele criodrate per dissolvere neve o ghiaccio;

***Art. 49 Rifiuti prodotti nelle aree attrezzate per la sosta dei nomadi***

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta dei nomadi, viene istituito uno specifico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle eventualmente emanate con specifica ordinanza sindacale

***Art. 50 Siringhe abbandonate***

1. In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore rigido a chiusura ermetica.
2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti.

**TITOLO VII****CONTROLLI -- SANZIONI*****Art 51 Controlli***

1. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 22/1997 nonché ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell' art. 23 della L.R. 07.09.1987 n. 30, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

***Art. 52 Sanzioni***

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzano ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa in vigore.

2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

3. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali, si applicano le pene e le ammende previste dalla normativa in vigore.

4. Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del D. Lgs. n. 22/1997.

5. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da L.50.000 a L.500.000.

**TITOLO VIII****NORME TRANSITORIE E FINALI*****Art. 53 Norme abrogate***

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

***Art. 54 Pubblicità del regolamento e degli atti***

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

***Art. 55 Entrata in vigore del regolamento***

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del C.R.C., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

***Art. 56 Casi non previsti dal presente regolamento***

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali, regionali e le ordinanze del Sindaco.

***Art. 57 Variazioni del regolamento***

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

## SOMMARIO

<b>TITOLO I</b> .....	<b>1</b>
<b>NORME GENERALI</b> .....	<b>1</b>
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI .....	1
ART. 2 ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA .....	1
<b>TITOLO II</b> .....	<b>2</b>
<b>RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI</b> .....	<b>2</b>
ART. 3 DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI .....	2
ART. 4 MODALITÀ DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	2
ART. 5 DISTANZE E CAPACITÀ DEI CONTENITORI.....	2
ART. 6 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	2
ART. 7 RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI.....	3
ART. 8 DIVIETI D'USO DEI CONTENITORI .....	3
ART. 9 TRASPORTO DEI RIFIUTI.....	3
ART. 10 DIVIETO DI CERNITA ED INCENDIO.....	3
ART. 11 TRATTAMENTO FINALE.....	4
ART. 12 DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA.....	4
ART. 13 RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.....	4
ART. 14 RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO.....	4
<b>TITOLO III</b> .....	<b>5</b>
<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA</b> .....	<b>5</b>
ART. 15 ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO .....	5
ART. 16 DEFINIZIONI .....	5
ART. 17 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI .....	5
ART. 18 ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....	6
ART. 19 RIFIUTI INERTI INTERNI.....	6
ART. 20 RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA, CARTA E METALLO.....	6
ART. 21 LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI .....	6
ART. 22 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI .....	6
ART. 23 FREQUENZA DELLA RACCOLTA.....	6
ART. 24 INFORMAZIONE AGLI UTENTI .....	6
ART. 25 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.....	7
<b>TITOLO IV</b> .....	<b>8</b>
<b>SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI</b> .....	<b>8</b>
ART. 26 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI .....	8
ART. 27 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.....	8
ART. 28 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO.....	8
ART. 29 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE.....	8
ART. 30 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI .....	8
<b>TITOLO V</b> .....	<b>9</b>
<b>RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI</b> .....	<b>9</b>

ART. 31 RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.....	9
<b>TITOLO VI.....</b>	<b>10</b>
<b>NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....</b>	<b>10</b>
ART. 32 DEFINIZIONE.....	10
ART. 33 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.....	10
ART. 34 AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO.....	10
ART. 35 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO .....	10
ART. 36 CONTENITORI PER RIFIUTI.....	11
ART. 37 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	11
ART. 38 AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI .....	11
ART. 39 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE .....	11
ART. 40 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE.....	11
ART. 41 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI .....	11
ART. 42 PULIZIA DEI MERCATI .....	12
ART. 43 AREE ESTERNE AI PUBBLICI ESERCIZI.....	12
ART. 44 ABBANDONO DEI RIFIUTI .....	12
ART. 45 CADITOIE E CUNETTE STRADALI .....	12
ART. 46 ANIMALI.....	12
ART. 47 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	12
ART. 48 SGOMBERO DELLA NEVE .....	12
ART. 49 RIFIUTI PRODOTTI NELLE AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA DEI NOMADI.....	13
ART. 50 SIRINGHE ABBANDONATE.....	13
<b>TITOLO VII.....</b>	<b>14</b>
<b>CONTROLLI -- SANZIONI.....</b>	<b>14</b>
ART. 51 CONTROLLI .....	14
ART. 52 SANZIONI .....	14
<b>TITOLO VIII.....</b>	<b>16</b>
<b>NORME TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>16</b>
ART. 53 NORME ABROGATE.....	15
ART. 54 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI .....	15
ART. 55 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .....	15
ART. 56 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.....	15
ART. 57 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.....	15
<b>SOMMARIO .....</b>	<b>16</b>

ALLEGATO SUB A) ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

A) PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990:

FAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

B) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 53 DELLA LEGGE N. 142/1990:



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

C) ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNO DI SPESA EX ART. 55 V° COMMA DELLA LEGGE N. 142/1990:

E' COPERTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**IL PRESIDENTE**  
Aita Rag. Luciano



**IL SEGRETARIO**  
Topatigh dott. Patrizia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è **affissa** all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal **- 2 MAR. 1999** al **17 MAR. 1999**

addì **18 MAR. 1999**



**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

Buttolo dott.ssa Silvia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- dalla sua data (art. 35)
- in data \_\_\_\_\_ per compiuta pubblicazione e non richiesto controllo (art. 29. 8° c.)
- in data \_\_\_\_\_ (art. 30. 2° c.)
- in data **24 MAG. 1999** prot. n. **28251** per riscontro di legittimità (art. 37. 7° c.)

li, **31 MAG. 1999**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Topatigh dott. Patrizia

Si attesta la mancata presentazione, nel periodo di pubblicazione di denunce o reclami avverso la presente deliberazione.

Moruzzo li, **31 MAG. 1999**



**L'IMPIEGATO ADDETTO**

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA  
Comitato Provinciale di Controllo  
UDINE

N. **3038** Reg. C.P.C.

N. **28251** di prot.

N. **Ravvisato legittimo**

nella seduta del **25/05/99**

Udine, addì **25/05/1999**

Udine, addì

Il Presidente